

Istruzioni concernenti la regolamentazione dei costi per le sirene

del 1° maggio 2026

*La direttrice dell'Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
emana le seguenti istruzioni:*

Sezione 1: Campo d'applicazione

Numero 1

Le presenti istruzioni disciplinano:

- a. gli aspetti finanziari concernenti la manutenzione e la prontezza d'impiego permanente delle sirene nel quadro del termine transitorio secondo l'art. 99 cpv. 1 della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1);
- b. le ulteriori disposizioni concernenti la cessione delle sirene alla Confederazione da parte dei Cantoni;
- c. la fatturazione ai gestori degli impianti d'accumulazione dei costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate del sistema d'allarme acqua secondo l'art. 24 cpv. 2 LPPC.

Sezione 2: Sirene fisse

Numero 2 Diritto all'indennizzo

¹ I Cantoni ricevono al massimo fino al 31.12.2028, un'indennità annuale per i costi di manutenzione e d'esercizio delle sirene.

² Il diritto all'indennizzo decade a partire dal momento in cui entreranno in vigore le nuove basi legali relative alla manutenzione e alla prontezza d'impiego permanente delle sirene. Questa data è fissata al più tardi per il 01.01.2029.

³ Il diritto a una sirena fissa supplementare sussiste solo se la copertura sonora dell'intero cantone è inferiore all'80%. Per definizione, la copertura sonora di un cantone è inferiore all'80% quando non è possibile allertare almeno l'80% della popolazione con un livello sonoro superiore a 65 dB(A).

Numero 3 Calcolo

¹ L'indennità copre tutti i costi di manutenzione e d'esercizio interni ed esterni.

² Il periodo d'indennizzo corrisponde a un anno civile.

³ Le spese per ogni sirena vengono indennizzate con un importo forfettario di CHF 600.-.

Numero 4 Procedura

¹ Il termine per il censimento del numero delle sirene è il 31 ottobre. L'UFPP versa l'importo forfettario ai Cantoni entro il 31 dicembre.

Numero 5 Ulteriori prestazioni dell'UFPP

¹ L'UFPP finanzia le seguenti prestazioni:

- la sostituzione di impianti che non possono più essere riparati;
- lo smontaggio di un impianto di sirene in seguito alla demolizione di un edificio e il suo rimontaggio sul nuovo edificio;
- lo smontaggio di una sirena in seguito alla ristrutturazione di un edificio e il suo rimontaggio su un edificio esistente;
- l'aumento di potenza della corrente d'emergenza a 18W.

I contributi forfettari versati per la direzione di progetti volti alla sostituzione e al montaggio di impianti di sirene fisse in un'ubicazione nuova continuano a essere versati secondo l'art. 54 delle istruzioni dell'UFPP del 10 ottobre 2007 concernenti la realizzazione della pianificazione dell'allarme.

² I nuovi contratti di servitù da stipulare e le procedure di rilascio di licenze di costruzione in relazione alle prestazioni secondo il numero 5 cpv. 1 sono a carico dell'UFPP; la fatturazione avviene per il tramite dei Cantoni.

Numero 6 Contratti di manutenzione esistenti

L'UFPP non rileva i contratti di manutenzione esistenti. I Cantoni e i Comuni sono responsabili di disdire i contratti di manutenzione entro i termini previsti.

Sezione 3: Sistema d'allarme acqua

Numero 7 Principio

¹ L'UFPP fattura direttamente ai gestori degli impianti d'accumulazione i costi annuali sostenuti per la manutenzione e l'esercizio permanente delle componenti decentralizzate del sistema d'allarme acqua.

² Se un sistema viene utilizzato da più gestori, i costi corrispondenti sono fatturati proporzionalmente per ogni impianto d'accumulazione.

Numero 8 Costi fatturabili

¹ Vengono fatturati tutti i costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate del sistema d'allarme acqua.

² I costi per i gestori degli impianti d'accumulazione sono composti come segue (al mese, IVA esclusa):

- | | |
|--|-----------|
| a. per ogni sirena incluso l'apparecchio di telecomando (FGP): | CHF 30.- |
| b. per ogni apparecchio di comando (KGP): | CHF 200.- |

Numero 9 Procedura

¹ Il termine per il censimento del numero di componenti decentralizzate del sistema è il 31 gennaio.

² Le fatture vengono emesse ogni anno il 31 marzo.

³ I cambiamenti dell'indirizzo di fatturazione devono essere comunicati all'UFPP entro la fine di gennaio.


Sezione 4: Entrata in vigore

Numero 10

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° maggio 2026.

27.04.2026

Ufficio federale della protezione della
popolazione



Michaela Schärer, Dir. iur
Direttrice UFPP